

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2168 DEL 15/12/2023

DELIBERAZIONE  
del

***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: SULLA CONVENZIONE TRA L'AULSS 7 "PEDEMONTANA" E I COMUNI DEL DISTRETTO 2 "ALTO VICENTINO" PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI DI CANILE E CONNESSI

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOSD SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
Anno Proposta: 2023    Numero Proposta: 2171/23

*Il Responsabile dell'UOSD Servizi Amministrativi del Dipartimento di Prevenzione nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Paola Dalla Zuanna*

Il Responsabile dell'UOSD Servizi Amministrativi del Dipartimento di Prevenzione relaziona come di seguito.

Premesso che:

- tra l'ex ULSS n. 4 “Alto Vicentino” (ora Distretto 2 dell'Azienda ULSS 7 “Pedemontana”) e i Comuni del territorio di detta ULSS era stata stipulata una Convenzione per la gestione integrata delle funzioni e dei servizi di canile e connessi che individuava il Comune di Marano Vicentino quale “ente capofila e quale soggetto incaricato della gestione e dei servizi dedicati agli animali in nome e per conto dei Comuni del territorio dell'ULSS n. 4 “Alto Vicentino”;
- nella seduta del Comitato dei Sindaci del Distretto 2, tenutasi nel mese di settembre 2022, il Comune di Marano comunicava in Comitato la sua intenzione di cessare la sua funzione di Capofila a decorrere dall'1.01.2023 e la disponibilità del Comune di Schio a subentrare da tale data;
- conseguentemente risultava necessario procedere, per i Comuni del Distretto 2 (ex ULSS n. 4), alla stipula di nuova Convenzione (da approvarsi dal Comitato dei Sindaci e, quindi, dai singoli Comuni con apposito atto deliberativo, non avendo il Comitato personalità giuridica);
- anche l'Azienda ULSS 7 (che per fusione ha incorporato l'ex ULSS n. 4, ai sensi della L.R. n. 19/2016) è pertanto stata invitata a partecipare alla stesura della nuova Convenzione, per gli aspetti di competenza e in conformità alla normativa vigente, in un'ottica di reciproca collaborazione;

Tutto ciò premesso, si propone di approvare il testo della Convenzione allegata alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale, precisando che:

- la stessa è stata condivisa con i competenti uffici del Comune di Schio, come da documentazione agli atti;
- la Convenzione dovrà essere approvata al prossimo utile Comitato dei Sindaci del Distretto 2 e successivamente formalmente sottoscritta da tutti i Comuni del Distretto 2, non avendo il Comitato personalità giuridica.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento:

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

1. di approvare il testo della Convenzione tra l'Azienda ULSS 7 “Pedemontana” e i Comuni del distretto 2 “Alto Vicentino” per la gestione integrata delle funzioni e dei servizi di canile e connessi, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

# CONVENZIONE TRA L’AULSS 7 “PEDEMONTANA” E I COMUNI DEL DISTRETTO 2 “ALTO VICENTINO” PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI DI CANILE E CONNESSI

Tra i signori:

|       |                         |                                 |
|-------|-------------------------|---------------------------------|
| _____ | in rappresentanza della | Azienda ULSS 7 “Pedemontana”    |
| _____ | in rappresentanza del   | Comune di Arsiero               |
| _____ | in rappresentanza del   | Comune di Breganze              |
| _____ | in rappresentanza del   | Comune di Caltrano              |
| _____ | in rappresentanza del   | Comune di Calvene               |
| _____ | in rappresentanza del   | Comune di Carrè                 |
| _____ | in rappresentanza del   | Comune di Chiuppano             |
| _____ | in rappresentanza del   | Comune di Cogollo del Cengio    |
| _____ | in rappresentanza del   | Comune di Fara Vicentino        |
| _____ | in rappresentanza del   | Comune di Laghi                 |
| _____ | in rappresentanza del   | Comune di Lastebasse            |
| _____ | in rappresentanza del   | Comune di Lugo di Vicenza       |
| _____ | in rappresentanza del   | Comune di Malo                  |
| _____ | in rappresentanza del   | Comune di Marano Vicentino      |
| _____ | in rappresentanza del   | Comune di Montecchio Precalcino |
| _____ | in rappresentanza del   | Comune di Monte di Malo         |
| _____ | in rappresentanza del   | Comune di Pedemonte             |
| _____ | in rappresentanza del   | Comune di Piovene Rocchette     |
| _____ | in rappresentanza del   | Comune di Posina                |
| _____ | in rappresentanza del   | Comune di Salcedo               |
| _____ | in rappresentanza del   | Comune di San Vito di Leguzzano |
| _____ | in rappresentanza del   | Comune di Santorso              |
| _____ | in rappresentanza del   | Comune di Sarcedo               |
| _____ | in rappresentanza del   | Comune di Schio                 |
| _____ | in rappresentanza del   | Comune di Thiene                |
| _____ | in rappresentanza del   | Comune di Tonezza del Cimone    |
| _____ | in rappresentanza del   | Comune di Torrebelvicino        |
| _____ | in rappresentanza del   | Comune di Valdastico            |
| _____ | in rappresentanza del   | Comune di Valli del Pasubio     |
| _____ | in rappresentanza del   | Comune di Velo d’Astico         |
| _____ | in rappresentanza del   | Comune di Villaverla            |
| _____ | in rappresentanza del   | Comune di Zanè                  |

**PREMESSO CHE**

- i Comuni hanno approvato il testo della presente Convenzione come segue:

|                                                         |     |                           |
|---------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
| Consiglio comunale di Arsiero delibera n.               | del | immediatamente esecutiva; |
| Consiglio comunale di Breganze delibera n.              | del | immediatamente esecutiva; |
| Consiglio comunale di Caltrano delibera n.              | del | immediatamente esecutiva; |
| Consiglio comunale di Calvene delibera n.               | del | immediatamente esecutiva; |
| Consiglio comunale di Carrè delibera n.                 | del | immediatamente esecutiva; |
| Consiglio comunale di Chiuppano delibera n.             | del | immediatamente esecutiva; |
| Consiglio comunale di Cogollo del Cengio delibera n.    | del | immediatamente esecutiva; |
| Consiglio comunale di Fara Vicentino delibera n.        | del | immediatamente esecutiva; |
| Consiglio comunale di Laghi delibera n.                 | del | immediatamente esecutiva; |
| Consiglio comunale di Lastebasse delibera n.            | del | immediatamente esecutiva; |
| Consiglio comunale di Lugo di Vicenza delibera n.       | del | immediatamente esecutiva; |
| Consiglio comunale di Malo delibera n.                  | del | immediatamente esecutiva; |
| Consiglio comunale di Marano Vicentino delibera n.      | del | immediatamente esecutiva; |
| Consiglio comunale di Montecchio Precalcino delibera n. | del | immediatamente esecutiva; |
| Consiglio comunale di Monte di Malo delibera n.         | del | immediatamente esecutiva; |
| Consiglio comunale di Pedemonte delibera n.             | del | immediatamente esecutiva; |
| Consiglio comunale di Piovene Rocchette delibera n.     | del | immediatamente esecutiva; |
| Consiglio comunale di Posina delibera n.                | del | immediatamente esecutiva; |
| Consiglio comunale di Salcedo delibera n.               | del | immediatamente esecutiva; |
| Consiglio comunale di San Vito di Leguzzano delibera n. | del | immediatamente esecutiva; |
| Consiglio comunale di Santorso delibera n.              | del | immediatamente esecutiva; |
| Consiglio comunale di Sarcedo delibera n.               | del | immediatamente esecutiva; |
| Consiglio comunale di Schio delibera n.                 | del | immediatamente esecutiva; |
| Consiglio comunale di Thiene delibera n.                | del | immediatamente esecutiva; |
| Consiglio comunale di Tonezza del Cimone delibera n.    | del | immediatamente esecutiva; |
| Consiglio comunale di Torrebelvicino delibera n.        | del | immediatamente esecutiva; |
| Consiglio comunale di Valdastico delibera n.            | del | immediatamente esecutiva; |
| Consiglio comunale di Valli del Pasubio delibera n.     | del | immediatamente esecutiva; |
| Consiglio comunale di Velo d'Astico delibera n.         | del | immediatamente esecutiva; |
| Consiglio comunale di Villaverla delibera n.            | del | immediatamente esecutiva; |
| Consiglio comunale di Zanè delibera n.                  | del | immediatamente esecutiva; |
| Consiglio comunale di Zugliano delibera n.              | del | immediatamente esecutiva; |

- l'AULSS 7 "Pedemontana" ha approvato il testo della presente convenzione con deliberazione n. del \_\_\_\_\_ ;

## Premessa

- la Legge 14.08.1991, n. 281 a oggetto “*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*” prevede che i Comuni debbano provvedere al risanamento dei canili comunali esistenti, costruiscano rifugi per i cani e che gli stessi, in forma singola o associata, e le Comunità montane provvedano “*a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti*”;
- la L.R. 28.12.1993, n. 60 a oggetto “*Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo*” disciplina la tutela degli animali d’affezione e prevede le seguenti competenze:
  - in capo ai Comuni: la costruzione/risanamento dei canili sanitari e la costruzione di canili rifugio;
  - in capo ai Comuni: la gestione dei canili rifugio;
  - in capo ai Comuni: il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani vaganti o randagi;
  - in capo ai Comuni: la creazione di aree da adibire a gattile sanitario;
  - in capo all’AULSS: la gestione sanitaria dei canili sanitari;
  - in capo all’AULSS: la cattura dei cani randagi e il trasporto al canile sanitario;
- il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 a oggetto “*Nuovo codice della strada*”, così come modificato dalla L. 29.07.2010, n. 120, prevede l’obbligatorietà del servizio di tempestivo intervento di soccorso agli animali di affezione che abbiano subito un danno;
- i Comuni e l’AULSS 7 intendono continuare a erogare in forma integrata i servizi di canile e tutti i servizi connessi direttamente o indirettamente alla gestione degli animali per quanto di competenza;
- in considerazione della scadenza (31.12.2022) della Convenzione che individuava il Comune di Marano Vicentino quale “*ente capofila e quale soggetto incaricato della gestione delle funzioni e dei servizi dedicati agli animali in nome e per conto dei Comuni del territorio dell’ULSS n. 4 “Alto Vicentino” - (ora Distretto 2 dell’Azienda ULSS 7) - “compresa l’esecuzione dei contratti in essere e la gestione degli altri incarichi e adempimenti relativi”*”, durante il Comitato dei Sindaci del Distretto 2 “Alto Vicentino” (verbale del 27.09.2022), il Comune di Schio ha espresso la disponibilità a svolgere la funzione di Comune Capofila a decorrere dall’01.01.2023, subentrando al Comune di Marano;
- nelle more della stipula della presente Convenzione il Comune di Marano Vicentino con nota del 12.12.2022 (prot. n. 108316/2022 dell’AULSS 7) ha delegato l’Azienda ULSS 7 a “*predisporre le necessarie procedure tecniche per l’individuazione degli assegnatari dei servizi in scadenza il 31.12.2022*” (servizio canile sanitario, canile rifugio e prestazioni specialistiche veterinarie), con decadenza della delega non appena operativa la nuova Convenzione;
- si intende approvare apposita Convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 18.04.2000, n. 267.

Tutto ciò premesso, tra le Parti

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

### Art. 1 – Oggetto e durata

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra gli Enti sottoscrittori in relazione ai servizi di canile sanitario, canile rifugio, gattile sanitario, raccolta e trasporto animali incidentati, raccolta e smaltimento carcasse animali, consegna degli animali smarriti, e i criteri generali di erogazione di tali servizi.

La durata della presente convenzione si intende valida fino al 31/12/2033.

### Art. 2 – Finalità

La presente Convenzione è finalizzata a garantire l’adempimento degli obblighi normativi, a tutelare il benessere animale, a garantire il mantenimento di adeguati standard di igiene e incolumità pubblica, all’erogazione di servizi efficaci, efficienti ed economicamente sostenibili tanto per i cittadini quanto per la Pubblica Amministrazione, a promuovere adeguate sinergie con tutte le associazioni di volontariato animalista operanti sul territorio dell’AULSS 7 “Pedemontana”.

### **Art. 3 – Stato attuale**

I sottoscrittori prendono atto e ratificano l'attuale affidamento dei servizi oggetto della Convenzione e si impegnano a garantire il finanziamento degli stessi secondo gli accordi vigenti.

### **Art. 4 – Ente Capofila e forme di consultazione degli enti contraenti**

Il Comune di Schio viene concordemente individuato quale Ente Capofila e quale soggetto incaricato della gestione delle funzioni e dei servizi dedicati agli animali in nome e per conto dei Comuni del territorio del Distretto 2 “Alto Vicentino” dell'AULSS 7 “Pedemontana”, comprese le procedure di gara per l'affidamento dei servizi in scadenza e l'esecuzione dei contratti in essere con gestione degli altri incarichi e adempimenti relativi.

Per lo svolgimento di tali funzioni e servizi saranno applicate le norme regolamentari del Comune Capofila.

Il Comitato dei Sindaci del Distretto 2 “Alto Vicentino” dell'AULSS 7 “Pedemontana” agisce quale coordinamento dei Sindaci con funzioni di impulso, indirizzo e controllo delle funzioni e dei servizi di cui alla presente convenzione.

### **Art. 4 bis – Gestione dei gatti**

I sottoscrittori prendono atto che gli immobili attualmente messi a disposizione dal Comune di Schio in via Fornaci possono non garantire spazi adeguati alla permanenza temporanea di degenza dei gatti che dopo il ricovero presso la clinica veterinaria specialistica o dopo gli interventi di controllo delle nascite o che hanno bisogno di adeguata convalescenza prima di essere rimessi in libertà.

I Comuni si impegnano quindi a contribuire economicamente, in modo proporzionale al numero di residenti, alla realizzazione di un nuovo locale nelle aree di via Fornaci di proprietà del comune di Schio e all'acquisto delle attrezzature necessarie.

Nel periodo che intercorre tra la stipula della presente convenzione e la realizzazione della nuova struttura i Comuni si impegnano ad individuare, di comune accordo una soluzione tampone che permetta di curare, in modo decoroso i gatti.

### **Art. 5 – Servizio di assistenza veterinaria specialistica**

Le Parti riconoscono che le norme del Codice della Strada, così come modificato dalla L. 29.07.2010, n. 120, rendono necessario un servizio di assistenza veterinaria specialistica e delegano al Comune Capofila l'attivazione delle procedure per il conferimento dell'incarico sulla base delle vigenti disposizioni normative, prendendo atto dell'attuale contratto affidato dall'AULSS 7 con deliberazione n. 57/2023, come da delega del Comune di Marano Vicentino del 12.12.2022.

Si precisa che:

- le prestazioni veterinarie nel canile e gattile sanitario e quelle periodiche nel canile rifugio verranno garantite dal Servizio Veterinario dell'AULSS “Pedemontana”, come da L.R. n. 60/93;
- AULSS si impegna ad esprimere in forma scritta un parere di congruità sul servizio descritto al presente articolo prima della liquidazione delle fatture da parte del comune capofila.

### **Art. 6 –Altri servizi complementari**

I sottoscrittori concordano che per i seguenti servizi, quali prestazioni complementari a quelle della gestione del canile sanitario/rifugio, la ripartizione delle spese sarà come definita al successivo art. 7:

- a) servizio di trasporto di animali non di proprietà vaganti feriti o bisognosi di cure immediate verso la clinica specialistica o il canile/gattile sanitario a seguito del loro ritrovamento e recupero, nonché per le successive visite e cure ove necessario con oneri a carico dei Comuni. Il servizio è svolto dalla ditta convenzionata con l'AULSS e non comprende, fino alla scadenza dell'attuale gara del servizio di accalappiamento, il ritiro degli animali dalla clinica né il trasporto dal gattile sanitario ai siti di rilascio. Il ritiro degli animali dalla clinica e il trasporto negli opportuni siti sia di cani che gatti è svolto, dopo la scadenza dell'attuale gara del servizio di accalappiamento, tramite ditta specializzata incaricata da AULSS 7.

- b) servizio di custodia di animali di proprietà affidati dall'autorità di pubblica sicurezza (animali che si trovano in condizioni di abbandono forzato: di persone sole defunte, di persone sole ospedalizzate o comunque ricoverate, di persone sole tradotte in istituti di pena, animali rimasti incustoditi a seguito di sfratto del proprietario, previa relazione del sindaco che attesti impossibilità, anche economica, di soluzioni diverse dall'ospitalità nel canile convenzionato.
- c) servizio di riconsegna immediata a domicilio dei cani vaganti ai rispettivi proprietari, come risultanti all'anagrafe canina. Servizio previsto nel contratto "accalappiamento" stipulato da AULSS 7 "Pedemontana". A tal fine l'appaltatore viene autorizzato dall'AULSS 7 "Pedemontana" alla consultazione dell'anagrafe canina, con oneri a carico dell'appaltatore, ai soli fini dell'individuazione dei proprietari da contattare a seguito del ritrovamento di cani vaganti.
- d) servizio di raccolta, recupero e trasporto di carcasse di animali non di proprietà trovati morti: ogni Comune del Distretto 2 si fa carico del servizio nell'ambito del proprio territorio.
- e) le prestazioni veterinarie (le visite sanitarie, i trattamenti terapeutici, antiparassitari, immunizzanti, eutanassici, le medicazioni e gli interventi di chirurgia semplice) effettuate sui cani del canile rifugio. Sono a carico dei Comuni identificazione dei cani privi di proprietario e dei gatti di colonia.

#### **Art. 7 – Riparto degli oneri e delle spese**

Gli oneri derivanti dalla presente convenzione compresi quelli relativi ai servizi di cui alle lettere a), b) d) ed e) dell'art. 6, nonché gli oneri per ammortamento della struttura, sono a carico dei Comuni e saranno imputati con riparto a consuntivo in proporzione al numero di abitanti secondo la rilevazione dati Istat all'1 gennaio di ogni anno.

Gli oneri relativi alla restituzione sul posto o dal canile di cui alla lett. c) dell'art. 6 sono coperti con tariffe, da nomenclatore tariffario regionale, a carico dell'utenza che fruisce del servizio.

#### **Art. 8 – Gestione amministrativo contabile**

Il Comune Capofila si fa carico della completa gestione contabile degli appalti e incarichi oggetto della presente convenzione, a meno di quanto riportato su art. 6 lettera c), e provvede ad anticipare, in nome e per conto dei Comuni, le spese per i servizi appaltati (a carico degli stessi Comuni come da normativa vigente), previa presentazione da parte delle Ditte di fatture intestate al Comune Capofila e della eventuale documentazione giustificativa, controllate e viste dal competente organo del Comune incaricato dell'esecuzione del contratto di appalto.

Al termine di ciascun anno i Comuni rimborseranno al Comune Capofila, sulla base di un prospetto e relazione riepilogativa, ciascuno in proporzione al numero di abitanti, il costo dei servizi erogati nel corso dell'anno come anticipati dal Comune Capofila. I Comuni dovranno rimborsare il capofila entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione.

#### **Art. 9 – Controversie e recesso**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente Convenzione, ivi incluse quelle in ordine alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà composta in seno al Comitato dei Sindaci del Distretto 2 "Alto Vicentino" dell'AULSS 7 "Pedemontana".

Il recesso anticipato deve essere comunicato al Comitato dei Sindaci e al Comune Capofila con preavviso scritto di almeno 6 mesi. In tal caso gli eventuali oneri diretti o indiretti derivanti dal recesso saranno posti a carico del recedente.

#### **Art. 10 – Dichiarazioni finali**

A tutti gli effetti della presente Convenzione e dei connessi adempimenti, le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

Qualunque modifica della presente Convenzione non potrà avere luogo e non potrà essere approvata che mediante atto scritto approvato dall'Assemblea del Comitato dei Sindaci del Distretto 2 "Alto Vicentino" dell'AULSS 7 "Pedemontana".

Le Parti dichiarano di aver preso piena conoscenza dell'esatto contenuto di tutte le clausole della presente Convenzione e di approvarle specificatamente e nel loro insieme con la sottoscrizione in calce della presente Convenzione.

#### **Art. 11 – Entrata in vigore**

La presente Convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione

Letto, confermato e sottoscritto.

| <b>Ente</b>                  | <b>Data</b> | <b>Firma</b> |
|------------------------------|-------------|--------------|
| Azienda ULSS 7 "Pedemontana" | _____       | _____        |
| Comune di Arsiero            | _____       | _____        |
| Comune di Breganze           | _____       | _____        |
| Comune di Caltrano           | _____       | _____        |
| Comune di Calvene            | _____       | _____        |
| Comune di Carrè              | _____       | _____        |
| Comune di Chiuppano          | _____       | _____        |
| Comune di Cogollo del Cengio | _____       | _____        |
| Comune di Fara Vicentino     | _____       | _____        |
| Comune di Laghi              | _____       | _____        |
| Comune di Lastevasse         | _____       | _____        |
| Comune di Lugo di Vicenza    | _____       | _____        |
| Comune di Malo               | _____       | _____        |
| Comune di Marano Vicentino   | _____       | _____        |

|                                 |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|
| Comune di Montecchio Precalcino | _____ | _____ |
| Comune di Monte di Malo         | _____ | _____ |
| Comune di Pedemonte             | _____ | _____ |
| Comune di Piovene Rocchette     | _____ | _____ |
| Comune di Posina                | _____ | _____ |
| Comune di Salcedo               | _____ | _____ |
| Comune di San Vito di Leguzzano | _____ | _____ |
| Comune di Santorso              | _____ | _____ |
| Comune di Sarcedo               | _____ | _____ |
| Comune di Schio                 | _____ | _____ |
| Comune di Thiene                | _____ | _____ |
| Comune di Tonezza del Cimone    | _____ | _____ |
| Comune di Torrebelficino        | _____ | _____ |
| Comune di Valdastico            | _____ | _____ |
| Comune di Valli del Pasubio     | _____ | _____ |
| Comune di Velo d'Astico         | _____ | _____ |
| Comune di Villaverla            | _____ | _____ |
| Comune di Zanè                  | _____ | _____ |
| Comune di Zugliano              | _____ | _____ |